

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

## FOGLIO INFORMATIVO

### **PEGNO SUI DIRITTI ALL'AIUTO DI CUI AL REGOLAMENTO CEE n.1782/2003 del 29/9/2003 e successive modifiche ed integrazioni**

#### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

##### **UniCredit S.p.A.**

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano [Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965), Fax: 02.3348.6999, Sito Internet: <http://www.unicredit.it>, Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>], Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

#### **DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE**

Nome /Ragione Sociale		Telefono
Cognome	Sede	E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

#### **CHE COS'E' IL PEGNO**

Il pegno è una garanzia che viene costituita su specifici beni e/o valori di proprietà del datore della garanzia medesima, a presidio di un'obbligazione assunta da quest'ultimo o da un terzo.

In particolare, il pegno di diritti all'aiuto può avere ad oggetto i diritti iscritti nel Registro Nazionale dei Titoli, di cui all'art. 3, del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla Legge 9/11/2005, n. 231, tali diritti sono individuati con apposito codice identificativo.

Il creditore in favore del quale detta garanzia è stata costituita ha il diritto, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, di far vendere i titoli costituiti in pegno e di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita, con preferenza rispetto ad altro eventuali creditori del datore di pegno.

#### **CONDIZIONI ECONOMICHE**

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno. Restano a carico del costituente il pegno gli eventuali oneri fiscali e notarili.

#### **RECESSO E RECLAMI**

##### **RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Costituente il pegno e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Costituente il pegno, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

Il Costituente il pegno può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a **UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami**, Via Del Lavoro n. 42, 40127 Bologna - Email: [Reclami@unicredit.eu](mailto:Reclami@unicredit.eu) - Indirizzo PEC: [Reclami@PEC.UniCredit.EU](mailto:Reclami@PEC.UniCredit.EU) - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se Costituente il pegno non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Costituente il pegno di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Costituente il pegno devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigente.

## LEGENDA

<b>Diritti all'aiuto</b>	Sono i diritti all'aiuto, di cui al Regolamento CEE n. 1782/2003, del 29/9/2003 e successive modifiche ed integrazioni, previsti in esecuzione delle disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune. Tali diritti risultano iscritti nel Registro Nazionale dei Titoli, di cui all'art. 3, del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla Legge 9/11/2005, n. 231 e sono individuati con apposito codice identificativo.
<b>Realizzazione del pegno</b>	Modalità con le quali la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
<b>Terzo</b>	Soggetto diverso dal debitore principale, che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.